

IN ATTESA DEL DECRETO MEF- 28 AGOSTO 2021 ORE 06:00

Modello Redditi entro il 10 settembre per il contributo a fondo perduto perequativo

Maria Chiara Luccisano e Michele Procida - Avvocati in Roma

I soggetti che intendono fruire del contributo a fondo perduto a saldo o perequativo previsto dal decreto Sostegni bis devono presentare la dichiarazione dei redditi 2021, relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, entro la scadenza anticipata del 10 settembre 2021. Poiché, tuttavia, per l'individuazione dei beneficiari del contributo occorre attendere un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze - che non risulta ancora emanato - la scadenza del termine del 10 settembre dovrà essere rispettata anche da soggetti che poi potranno anche non beneficiare della misura di aiuto.

Il 10 settembre prossimo è il termine ultimo per presentare la **dichiarazione 2021** relativa ai redditi 2020 per i soggetti che intendono fruire del contributo "a saldo" o "perequativo" previsto dall'art. 1, commi da 16 a 27, del **decreto Sostegni bis**.

Con lettera al Ministro dell'Economia e delle finanze, ai Presidenti delle Commissioni Finanze di Camera e Senato e al Presidente della Commissione Bilancio della Camera, il 6 agosto il CNDCEC ha chiesto di **prorogare il termine al 31 ottobre** a causa dell'eccessiva vicinanza della scadenza del 10 settembre alla pausa estiva e a causa della complessità della compilazione delle dichiarazioni dei redditi, aggravata dalle numerose informazioni aggiuntive che il contribuente deve fornire, in relazione alle molteplici misure di sostegno introdotte nel 2020, sia nei quadri di determinazione del reddito e IRAP che in quello sul monitoraggio dei crediti di imposta, sia, infine, nel prospetto relativo agli aiuti di Stato.

Leggi anche

- [Contributo a fondo perduto: corsa contro il tempo per l'invio anticipato del modello Redditi](#)
- [Contributi a fondo perduto: corsa a ostacoli nel modello Redditi 2021](#)

Peraltro, poiché per l'individuazione dei beneficiari occorre attendere un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, ancora non emanato, la **scadenza** del termine del 10 settembre dovrà essere **rispettata anche da soggetti** che poi potranno anche **non beneficiare del contributo**.

Attenzione

Per completezza deve segnalarsi che il 2 settembre è il termine ultimo per la presentazione delle istanze telematiche all'Agenzia delle Entrate per richiedere un altro contributo a fondo perduto diverso da quello qui in esame, il **contributo "alternativo"** ([Agenzia delle Entrate, provvedimento 2 luglio 2021, prot. n. 175776/2021](#)).

Leggi anche

- [Contributo alternativo del decreto Sostegni bis: attenzione alla compilazione delle domande](#)
- [Contributo a fondo perduto alternativo: gli ultimi controlli da fare](#)

La proroga del termine di presentazione della dichiarazione ridurrebbe, quindi, il rischio di errori non voluti da parte dei contribuenti, a tutto vantaggio delle (minori) risorse che poi dovranno essere dedicate per il **controllo delle dichiarazioni** da parte dell'Agenzia delle Entrate, senza peraltro alcun pregiudizio per quest'ultima ai fini dei controlli dei presupposti di spettanza del contributo, in quanto molto lunghi.

Leggi anche [Contributo a fondo perduto: i possibili controlli del Fisco. E le sanzioni](#)

Un **pregiudizio teorico** potrebbe in effetti ipotizzarsi proprio per i **beneficiari del contributo**, che potrebbe essere erogato solo dopo la verifica dei presupposti rilevabili dalle dichiarazioni (come indicato nella risposta del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle finanze all'[interrogazione parlamentare del 9 giugno 2021, n. 5-06182](#)).

Tuttavia, tenuto conto che il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze non è stato ancora emanato e che non risulta ancora l'autorizzazione della Commissione UE per l'erogazione del contributo in esame, il contributo non potrebbe comunque essere erogato neppure se le dichiarazioni fossero presentate entro il 10 settembre.

Consulta il [Dossier Dichiarazioni fiscali 2021](#)

Le nuove misure di aiuto

I due contributi, "a saldo" o "perequativo" e "alternativo" rientrano tra le nuove misure di aiuto alle attività economiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Coronavirus, in particolare dal protrarsi delle restrizioni, previste dal decreto Sostegni bis.

Leggi anche [Nuovi contributi a fondo perduto: a chi spettano e quanto valgono](#)

Le misure in questione consistono in contributi a fondo perduto che in parte ripropongono misure analoghe già adottate con il D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) e, in precedenza, con il D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) e in parte introducono criteri nuovi e alternativi che potranno essere scelti se ritenuti più vantaggiosi.

I contributi in questione sono:

- il **contributo automatico** (art. 1, commi da 1 a 4), così denominato in quanto è pari al 100% di quello riconosciuto per effetto dell'art. 1, D.L. n. 41/2021, purché non lo abbiano percepito indebitamente o non lo abbiano restituito;
- il **contributo alternativo** (art. 1, commi da 5 a 15), così denominato in quanto alternativo al contributo automatico e parametrato al calo del fatturato relativo al periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;
- il **contributo a saldo o perequativo** (art. 1, commi da 16 a 27), che è quello qui in esame, parametrato alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto riconosciuti per effetto di una serie di decreti emanati per fronteggiare la medesima emergenza epidemiologica da Coronavirus;
- i contributi per i **soggetti di maggiori dimensioni** (art. 1, comma 30-*bis* aggiunto in sede di conversione in legge), destinato a soggetti titolari di reddito agrario e a imprenditori e professionisti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel 2019 il possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento del contributo automatico o del contributo alternativo;
- il contributo per le **attività economiche** di cui sia stata disposta la **chiusura per almeno 100 giorni** nel periodo tra il 1° gennaio 2021 ed il 25 luglio 2021. I beneficiari e l'ammontare del contributo saranno individuati con un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze ancora non emanato (art. 2).

Rispetto ai precedenti interventi, il decreto Sostegni bis ha ampliato il numero e la tipologia dei contributi a fondo perduto previsti, così ampliando anche la platea dei possibili beneficiari. E,

infatti, le notizie stampa di questi giorni evidenziano i numerosi segnali di ripresa dell'economia e di riduzione, nel 2021, delle procedure concorsuali rispetto a quelle avviate nel 2020.

Il contributo a saldo o perequativo

Presupposti soggettivi

Il contributo in esame spetta a tutti i soggetti che:

- svolgono attività d'impresa;
- esercitano arte o professione;
- producono reddito agrario;

titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Il contributo spetta **esclusivamente** a soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (quindi, nel 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Attesa l'identità di ambito soggettivo con il contributo previsto dall'art. 1 del decreto Sostegni, può farsi riferimento alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nelle circolari n. 5/E del 2021 (par. 1) e n. 15/E del 13 giugno 2020.

Presupposti oggettivi

Il contributo in esame spetta a **condizione** che vi sia un **peggioramento del risultato economico d'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze.

Quindi, a differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, condizione per la spettanza del contributo è il peggioramento, anziché del fatturato e dei corrispettivi, del risultato economico d'esercizio.

Misura del contributo

L'ammontare è determinato applicando la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate per effetto delle norme seguenti:

- art. 25 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020);
- articoli 59 e 60 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020);
- articoli 1-*bis* e 1-*ter* del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020);
- art. 2 del decreto Ristori quater (D.L. n. 172/2020);
- art. 1, commi da 1 a 4 (contributo automatico) e commi da 5 a 15 (contributo alternativo) del decreto Sostegni bis.

L'importo del contributo in esame non può essere superiore alla soglia massima di 150.000 euro, così come previsto per gli altri contributi a fondo perduto mentre non è prevista una soglia minima erogabile.

Forme del contributo

Il contributo in esame potrà essere in denaro o sotto forma di credito d'imposta utilizzabile senza rispetto del divieto di compensazione in presenza di debiti erariali scaduti (art. 31, comma 1, D.L. n. 78/2010) e senza i limiti ammontari annui per compensazioni (art. 34, legge n. 388/2000) e crediti di imposta fruibili in compensazione (art. 1, comma 53, legge n. 244/2007).

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP e non rileva ai fini del computo degli interessi passivi e delle altre componenti negative deducibili dal reddito d'impresa (artt. 61 e 109, comma 5, TUIR).

Condizione

L'efficacia delle disposizioni istitutive del contributo in esame, come indicato, è soggetta alla condizione dell'autorizzazione della Commissione europea (comma 27).

Modalità

Per ottenere il contributo deve essere presentata un'istanza telematica all'Agenzia delle Entrate. Anche per i termini di presentazione dovrà essere emanato un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, la possibilità di presentare l'**istanza è subordinata** alla presentazione della **dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre 2021**.